

ACCADEMIA ABADIR LEGALMENTE RICONOSCIUTA
Sant'Agata Li Battiati
Catania

REGOLAMENTO GENERALE

ART.1 – Ambito di riferimento

Il presente regolamento disciplina le funzioni e le attività degli organi dell'Accademia di Belle Arti Abadir di S. Agata Li Battiati (Catania) gestita dalla R.AR.A. s.r.l. sulla base delle disposizioni di legge vigenti in materia di Alta Formazione Artistica e Musicale.

ART.2 – Finalità

L'Accademia ABADIR si prefigge di fornire, a quanti vogliono raggiungere professionalità nel campo delle attività artistiche e della cultura riferita al mondo dell'arte, del patrimonio artistico e del design, un adeguato percorso formativo e di ricerca. Alla fine dei corsi e con il conseguimento dei singoli titoli, i diplomati e gli specializzati dovranno disporre di adeguata preparazione teorico-pratica nel campo artistico prescelto, ivi compresa la capacità di esprimersi nei linguaggi espressivi specifici e secondo i filoni culturali e i mezzi comunicativi del nostro tempo e, perciò, nel contesto dello scenario internazionale. Inoltre, l'Accademia svolge attività di produzione e ricerca nel campo delle arti e del design anche a scopo formativo permanente e ricorrente, per l'educazione degli adulti, nonché a sostegno di altre agenzie educative e scolastiche, attraverso apposite convenzioni.

ART. 3 - Offerta formativa

In conformità con le disposizioni ministeriali e in esecuzione della Legge 508/99 l'Accademia attiva dei Corsi Accademici, che rilasciano un titolo di studio avente valore legale. Per raggiungere gli obiettivi di cui all'ART.2, l'Accademia riconoscerà la propria attività formativa nel seguente modo:

- a) Corsi di Diploma accademico di I Livello (di seguito denominati Trienni)
- b) Corsi di Diploma accademico di II Livello (di seguito denominati Bienni)
- c) Corsi di Formazione e Ricerca
- d) Master o Corsi di Perfezionamento (di seguito denominati master di primo e di secondo livello)

A conclusione di ciascun percorso formativo, l'Accademia riconoscerà un Diploma Accademico attestante che lo studente ha conseguito:

- a) per il Corso di I Livello, la raggiunta padronanza di metodi e tecniche, nonché acquisite specifiche competenze disciplinari e professionali;

- b) per il Corsi di II Livello, un'adeguata formazione di livello avanzato e conseguente piena padronanza di metodi e tecniche per una elevata competenza professionale;
- c) per i Corsi di formazione alla ricerca, una competenza idonea a programmare e svolgere attività di ricerca di alta qualificazione;
- d) per i Corsi di Master, un'elevata competenza professionale in ambiti specifici, come individuati dalle emanande norme.

ART.4 – Altre attività

Oltre alle attività di cui all'art. 3, l'Accademia attiva corsi liberi e corsi estivi aperti a studenti provenienti da altre università mediante la stipula di apposite convenzioni.

Al fine di generare circolazione di idee e scambi culturali, l'Accademia promuove inoltre attività di produzione artistica e/o produttiva (esposizioni, eventi, rassegne culturali, attività editoriali, produzione di oggetti e opere) connesse alle attività formative proprie dell'Accademia e agli ambiti disciplinari di riferimento.

Queste attività possono essere organizzate in partnership con altri enti, istituzioni o figure professionali con la condizione fondamentale del coinvolgimento degli studenti e i docenti, in un contesto di scambio che arricchisce le attività didattiche.

ART. 5 - Ricerca

Una delle attività principali di Abadir è la ricerca, che s'intreccia alla didattica e, attraverso la selezione di temi d'indagine annuali, convoglia le diverse attività che si svolgono durante l'anno verso una direzione comune, condivisibile dal punto di vista delle discipline e dei diversi attori che intervengono.

Alcuni degli ambiti privilegiati della ricerca sono il paesaggio, il territorio, gli scenari dell'architettura e lo spazio urbano. La piattaforma di ricerca **LANDFORM**, nata in seno all'Accademia Abadir, si propone come agorà in cui professionisti e ricercatori, provenienti da diverse discipline e ambiti professionali, lavorano insieme per generare nuove visioni dei luoghi e sostenere azioni consapevoli nel campo politico, economico, sociale e culturale. Landform riconosce lo studio del paesaggio come un ambito che debba coinvolgere campi di sapere simbiotici e interconnessi, trascendendo le tradizionali distinzioni accademiche. Landform promuove quindi l'indagine del paesaggio, inteso come costruzione culturale, e coinvolge enti di ricerca pubblici o privati, professionisti e/o istituzioni con cui stipula delle apposite convenzioni destinate alle attività di ricerca.

ART. 6 - Servizi agli studenti

L'accademia organizza, autonomamente o in collaborazione con esterni, attività di servizio agli studenti che possano garantire il loro inserimento nell'ambiente di studio. Le attività di servizio sono così definite:

- 1) informazione sulle scelte formative proprie dell'accademia e forme di tutoraggio per la definizione dei piani di studi dei singoli studenti e le verifiche in itinere;
- 2) gestione di stage e tirocini formativi in Italia e all'estero;

- 3) servizi di orientamento in entrata, progetti con le scuole superiori e diffusione del materiale scolastico;

ART.7 – Organi dell’Accademia.

L’Accademia è governata da un sistema di organi che assolve alle competenze amministrative, alla gestione delle attività didattiche, alla gestione della produzione artistica e delle attività culturali. La distribuzione dei compiti si struttura secondo il seguente schema:

Organi di governo: si occupano della definizione degli obiettivi generali, dei programmi, dei regolamenti, dell’osservanza delle normative vigenti e delle verifiche sulla gestione.

Sono organi di governo:

Presidente. Garantisce l’adempimento delle finalità statutarie e rappresenta l’Accademia di fronte a terzi e in caso di giudizio. Ha facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziali e amministrative. Ha facoltà di nomina del Direttore e del Vice Direttore.

Direttore. La sua funzione è quella di vigilare sul funzionamento generale dell’Accademia e garantire l’osservanza della normativa vigente. Garantisce il raccordo tra gli organi di governo dell’Accademia, rappresenta la comunità accademica, convoca e presiede le adunanze del consiglio accademico, emana il regolamento generale oltre che il regolamento dei singoli corsi, dispone e organizza l’apertura dell’Anno Accademico. Nomina i direttori dei corsi e approva le procedure per la nomina dei docenti; nomina uno o più vicedirettori, cui affida parte dei suoi compiti.

Il Direttore presiede le riunioni degli organi collegiali e firma tutti gli atti prodotti all’interno degli stessi organi, presiede gli esami e ha facoltà di delegare, in sua assenza, il Vice Direttore. Stipula accordi e convenzioni con enti e istituzioni private o pubbliche, italiane e/o straniere per forme di collaborazione e scambio.

Vicedirettore. Svolge le funzioni assegnategli dal direttore di cui fa le veci in sua assenza. E’ nominato direttamente dal direttore, che lo sceglie tra il personale docente e non docente.

Consiglio Accademico. E’ l’organo preposto alla definizione e la valutazione delle attività di formazione, ricerca e produzione culturale dell’Accademia. Delibera l’istituzione dei corsi accademici, approva i curricula dei corsi di studio e propone la stipula di convenzioni e attività post-diploma. Il consiglio accademico è formato da: il direttore, il presidente, i vicedirettori (se nominati), i direttori dei trienni, dei bienni e dei master, due docenti nominati dall’assemblea dei docenti, due rappresentanti degli studenti, nominati dalla consulta degli studenti. Il consiglio Accademico può intervenire in merito all’attività svolta dai Dipartimenti quando ne verifica la disfunzione; il suo parere comunque, non è vincolante, se non vagliato dalla maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio si riunisce su convocazione del direttore, che ne fissa l’ordine del giorno, e s’intende validamente costituito solo se presente la metà +1 dei suoi componenti.

Amministratore unico. Sovrintende alla gestione amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile dell’Accademia, garantisce dunque l’osservanza alle norme di natura fiscale, amministrativa e di sicurezza. Provvede all’acquisto delle attrezzature necessarie allo svolgimento dell’attività didattica; so-

vrintende le attività di comunicazione verso l'esterno. Ricopre tutte le funzioni attribuitegli dalla normativa vigente all'interno dell'AFAM.

Comitato esecutivo. E' costituito dall'amministratore unico, dal direttore e un terzo membro. E' presieduto dall'amministratore e definisce il valore delle rette d'iscrizione, tasse, contributi a carico dello studente. Definisce, dunque, gli interventi a sostegno di studenti meritevoli e/o privi di mezzi adeguati e approva il piano economico che garantisce la disponibilità delle risorse per l'attivazione dei singoli corsi.

Nucleo di valutazione. Sovrintende al monitoraggio delle attività didattiche e ricerca e dei dati relativi alle iscrizioni, oltre che alla valutazione dei curricula per le iscrizioni. Sovrintende ai colloqui motivazionali e alla valutazione delle competenze in entrata dei candidati studenti. E' composto da tre membri nominati dal direttore (un membro interno all'Accademia e due esterni), dal direttore stesso. La durata del mandato è definita dal comitato esecutivo.

Collegio dei docenti. Il Collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e da tutti i docenti. Il collegio si riunisce all'inizio di ogni Anno Accademico per concordare le indicazioni di calendario accademico e l'orientamento didattico-formativo generale.

Consulta degli studenti. E' composta da studenti eletti in numero minimo di due (un rappresentante ogni 15 studenti) che partecipano alle sedute del consiglio accademico. I rappresentanti degli studenti possono presentare richieste specifiche in materia di formulazione della didattica e/o servizi per gli studenti.

ART.8 – Organizzazione delle attività didattiche: dipartimenti.

Gli ambiti disciplinari su cui si articola la struttura didattica dell'Accademia sono definiti Dipartimenti e provvedono alla programmazione, coordinamento e verifica dei risultati delle attività formative.

In particolare ogni singolo dipartimento programma, coordina e verifica l'attività didattica, la ricerca e la produzione artistica dei Corsi Accademici interni al dipartimento.

Ciascun dipartimento è gestito da un direttore di Dipartimento, nominato dal direttore dell'Accademia, e un coordinatore generale, cui si aggiungono un direttore e un coordinatore relativo a ogni corso di studi interno all'ambito disciplinare (uno per il corso triennale, uno per il corso biennale, uno per ogni master che il dipartimento attiva). Eventuali assistenti o docenti possono essere incaricati per funzioni specifiche se richiesto dal direttore del dipartimento.

Ogni dipartimento interno all'Accademia svolge le seguenti funzioni:

- 1) programmazione delle attività formative all'inizio dell'anno accademico;
- 2) proposta delle docenze relative agli insegnamenti;
- 3) verifica e valutazione delle attività formative svolte ed eventuali modifiche per il successivo anno accademico (dopo la sessione estiva degli esami);
- 4) valutazione dei piani di studio individuali (con forme di assistenza specifica per lo studente nella scelta di percorsi coerenti e conformi agli obiettivi, delegata alla figura di tutor);

- 5) verifica periodica dell'efficacia delle strutture e delle articolazioni del Corso di Studi;
- 6) valutazione delle corrispondenze fra crediti formativi e le attività svolte dallo studente in altre Istituzioni nazionali o estere;
- 7) verifica dell'attività culturale svolta all'interno del Dipartimento;

- 8) preparazione delle nuove proposte per l'attività culturale dell'anno accademico successivo;

I Dipartimenti, dopo avere esaurito le attività di programmazione e di coordinamento, in riunione plenaria a settembre stabiliscono:

- il calendario dell'anno accademico
- la programmazione dell'attività culturale dell'Accademia e delle attività integrative delle discipline
- la programmazione degli obiettivi generali dei dipartimenti
- la nomina in sede collegiale delle Commissioni

Art. 9 – Comitato scientifico

Su proposta del direttore può essere istituito un Comitato Scientifico. Il comitato scientifico, esterno all'organizzazione, è formato da personalità appartenenti al mondo della formazione e delle professionalità appartenenti al mondo dell'arte, del design e della cultura a scala sia nazionale che internazionale. A esso è demandata la stesura del manifesto della scuola su cui deve poggiarsi tutta la trama didattica e la selezione dei temi annuali di ricerca che devono impregnare tutte le attività educative della scuola.

ART. 10 - Corsi di studio accademici

I corsi accademici sono dotati di un proprio direttore scientifico, nominato dal direttore dell'Accademia, la cui carica ha la durata di tre anni e può essere riconfermata. Le attività dei corsi sono poi coordinate dal consiglio del corso, nominato dal direttore dell'Accademia e costituito dal direttore del corso, da quattro docenti e dal coordinatore del corso. Il consiglio si riunisce su richiesta del direttore del corso quando previsto dalle esigenze di programmazione e valutazione.

Art. 11 – Ordinamenti didattici dei corsi

La proposta per l'istituzione di un nuovo corso accademico può essere avanzata dal direttore dell'Accademia o dal Direttore di un Corso Accademico. La proposta di autorizzazione, approvata dal consiglio Accademico, deve essere poi presentata al Ministero per l'autorizzazione, in conformità con le normative vigenti, e redatta nel rispetto delle tipologie delle attività formative, l'appartenenza ai settori e campi disciplinari, e l'indicazione delle scuole e dipartimenti AFAM, come definito dagli Ordinamenti Ministeriali. I singoli corsi saranno disciplinati dai regolamenti didattici che definiscono i percorsi formativi previsti per il conseguimento del titolo; obiettivi formativi, tempi e modalità di svolgimento delle attività didattiche; le procedure di orientamento e tutoraggio.

Art. 14 - Crediti formativi accademici

Le attività formative svolte all'interno dei Corsi Accademici attivati dall'Accademia danno luogo all'acquisizione di crediti formativi accademici da parte degli studenti che svolgono le attività, previo superamento di un esame o di altra verifica che ne verifichi le competenze acquisite.

Ogni credito formativo accademico (CFA) corrisponde a venticinque (25) ore di lavoro per studente. La quantità media di lavoro svolto in un anno da ogni studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFA per i corsi triennali.

Il riconoscimento totale o parziale dei crediti formativi acquisiti da uno studente proveniente da altro corso o altra Accademia viene effettuato dal coordinatore del corso sulla base di un certificato o documento che accerti i contenuti didattici e formativi corrispondenti ai crediti di cui si fa richiesta.

I regolamenti didattici dei singoli corsi disciplinano l'assegnazione dei crediti formativi in relazione alla didattica, la frequenza e le verifiche quindi definiscono le attività che devono essere osservate dallo studente per il conseguimento del titolo di studio.

Art. 15 – Programmi dei corsi accademici

Le attività formative che compongono la struttura dei corsi accademici sono raggruppate secondo la normativa vigente nelle seguenti tipologie:

- 1) attività formative di base
- 2) attività formative caratterizzanti
- 3) attività formative affini o integrative

I contenuti di ciascuna attività formativa sono indicati nei programmi annuali dei singoli corsi, dimensionati in ore di laboratorio e attività teoriche in base al numero dei crediti previsto dal programma didattico generale. La didattica può anche comprendere attività *extra moenia*, stage o tirocini formativi ed essere svolta secondo diverse modalità (anche online, o a distanza).

Oltre alle attività formative di cui sopra, il conseguimento dei titoli finali prevede la preparazione di un proprio curriculum artistico/professionale e la realizzazione di un'attività di ricerca o di progetto finale.

Art. 16 Partecipazione degli studenti

Gli studenti che inoltrano la richiesta di ammissione ai corsi di studio dell'Accademia, una volta ammessi, sono tenuti al pagamento delle tasse di iscrizione, del contributo accademico e della retta di frequenza, stabilita in base al merito e alle condizioni economiche degli studenti stessi.

ART.17 – Ammissione ai Corsi

Sono ammessi ai corsi tutti coloro i quali sono in possesso di un titolo di studi italiano come richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.

Tutti i candidati, inoltrata la domanda di ammissione, saranno ammessi ai corsi previo colloquio motivazionale con rispettiva verifica delle competenze in entrata, solo se considerati idonei dalla commissione giudicatrice al percorso formativo prescelto.

Devono sostenere il colloquio e la verifica delle competenze in entrata anche coloro i quali siano già in possesso di diploma accademico o laurea in materie affini e intendano frequentare uno degli altri corsi di diploma accademico e coloro i quali abbiano sospeso la frequenza dei corsi da almeno tre anni.

Per l'ammissione al primo anno del corso triennale i candidati dovranno presentare domanda alla segreteria dell'Accademia, entro la data prestabilita, allegando i seguenti documenti:

- Domanda di ammissione al corso
- Autocertificazione circa la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il possesso del titolo di studio.
- Fotocopia del documento d'identità

Sono ammessi al colloquio e la verifica delle competenze in entrata per il Triennio:

- coloro che sono in possesso di maturità classica, scientifica, magistrale e altri titoli equipollenti;
- coloro che siano in possesso di maturità artistica di seconda sezione (indirizzo architettura).
- coloro i quali siano già in possesso di diploma accademico o laurea in materie affini e intendano frequentare uno degli altri corsi di diploma accademico
- coloro che abbiano sospeso la frequenza dei corsi da almeno tre anni.

Sono ammessi al colloquio e la verifica delle competenze in entrata per il Biennio:

- coloro i quali sono in possesso di una laurea o di un diploma di Laurea purchè attinenti e/ adeguati, come da valutazione dal o del Consiglio d'Accademia.
- coloro i quali sono in possesso di titoli conseguiti all'estero e riconosciuti.

Per l'ammissione ai Master i candidati dovranno presentare, domanda di ammissione alla segreteria dell'Accademia, entro la data indicata dal bando relativo, allegando i seguenti documenti:

- Domanda di ammissione al corso
- Autocertificazione circa la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, la residenza e il possesso del titolo di studio.
- Fotocopia del documento d'identità

La domanda di ammissione per la selezione in entrata ai corsi di Master dev'essere redatta secondo il prospetto allegato al bando relativo e inviata via e-mail, spedita via posta o consegnata *brevi manu* presso la segreteria dell'Istituzione. Dati e informazioni non indicati all'atto della domanda non potranno essere in alcun modo presi in considerazione ai fini della selezione.

Sono ammessi al colloquio per l'accesso ai Master coloro i quali hanno conseguito un diploma accademico di primo livello o di laurea o di titolo conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. La prova di ammissione avverrà attraverso una prima valutazione del *curriculum vitae et studiorum*, del portfolio artistico e professionale, della lettera motivazionale. Il colloquio mirerà a verificare le competenze, le

attitudini dei candidati e le loro reali motivazioni e ambizioni al fine di garantire un efficace processo di apprendimento nell'ambito del Master in oggetto e un'omogeneità dei gruppi di lavoro.

Per gli studenti appartenenti alla Comunità Europea è sufficiente presentare la domanda con relativa documentazione, corredata dalla traduzione del titolo di studio e dalla "dichiarazione di valore in loco" rilasciata dalle competenti Autorità consolari.

La commissione definisce i parametri di valutazione, valuta i risultati, partecipa al colloquio, compila la graduatoria, pubblica l'elenco degli ammessi.

ART. 19 - Iscrizione ai corsi

Accolta la domanda di ammissione dalla commissione di valutazione e superato il colloquio e la verifica delle competenze in entrata, il candidato dovrà provvedere alla formalizzazione dell'iscrizione, dunque all'immatricolazione. Allo studente immatricolato viene rilasciato un tesserino per l'identificazione dell'allievo, valido all'interno della struttura.

Gli studenti rinnovare la domanda d'iscrizione agli anni successivi al primo, inoltrando apposita domanda entro il 30 giugno, salvo altre disposizioni del direttore dell'Accademia, o se adeguatamente giustificate dallo studente. Le iscrizioni al secondo e/o al terzo anno richiedono una previa verifica del comitato di valutazione, in merito ai titoli, il curriculum e i crediti formativi acquisiti.

Gli studenti iscritti ai corsi dell'Accademia Abadir non possono iscriversi e/o frequentare altri corsi universitari o di formazione. Il documento originale del diploma potrà essere ritirato solo a conclusione degli studi accademici.

Le modalità di iscrizione ai Corsi di Master saranno indicate nei bandi appropriati.

Art.20 – Piani di studi individuali

Lo studente, all'atto dell'iscrizione o entro il termine orientativo del 31 dicembre, ove non prescelga uno dei piani di studio istituzionali di indirizzo, può presentare domanda per l'adozione di un **piano di studi individuale**, illustrando la successione degli esami previsti e indicando il laboratorio di riferimento, all'interno del quale sarà sviluppato il progetto per la prova finale. Il corso relativo al suddetto laboratorio, prescelto fra le attività formative di base, deve prevedere due esami semestrali. Fra le attività formative teorico scientifiche deve essere previsto almeno un esame di Storia dell'Arte.

Gli esami necessari per acquisire i crediti, potranno essere scelti dallo studente senza ulteriori limitazioni, salvo subordinare l'approvazione del piano di studi al parere del Direttore di Corso, che esaminerà i piani di studio individuali, considerando la congruità scientifica, artistica e culturale dell'insieme di tutti gli esami previsti. Tutte le discipline sono iterabili, purché il relativo programma lo preveda; si suggerisce di limitare, complessivamente, ad un numero massimo di 4 le discipline iterate nell'arco del biennio. Si sottolinea l'opportunità di sviluppare percorsi formativi che consentano di approfondire nei vari semestri le attività formative di base di differenti laboratori, individuando in base ai relativi programmi, anche fra discipline omologhe, contenuti e metodologie coerenti con il proprio personale progetto di studi.

ART.21 – Presentazione dei piani di studi

Gli allievi all'atto dell'iscrizione hanno la possibilità di presentare piani di studio individuali che apportano modifiche a quelli presenti nell'offerta formativa dell'Accademia.

Il calendario accademico stabilisce i termini entro i quali gli studenti possono presentare piani di studio individuali, oltre i quali è automatica l'approvazione del programma previsto. I piani individuali presentati vengono sottoposti al vaglio del direttore del corso.

Lo studente gode del diritto di proporre varianti al proprio piano di studi anche durante gli anni successivi al primo, dovendoli sempre sottoporre all'approvazione del direttore di corso.

ART.22 – Frequenza

Lo studente immatricolato ai corsi è tenuto a rispettare la normativa vigente e le direttive ministeriali che regolano l'obbligo di frequenza. In generale si distinguono due tipologie di studenti:

- studenti a tempo pieno
- studenti lavoratori

Lo studente a tempo pieno dovrà frequentare almeno l'80% delle lezioni: la sua ammissione agli esami sarà subordinata all'attestazione di frequenza che verrà registrata da ciascun docente. Gli studenti lavoratori (art. 6 comma 6 del DPR 212 DEL 08/07/05) possono concordare con il professore eletto dal plenum dei Dipartimenti, un piano di studi analogo da realizzarsi in tempi e con modalità diverse, idonee a dare una formazione completa; a seconda delle esigenze, si può concordare il piano di studi che verrà sottoposto a verifica periodica dal professore nominato.

Nel caso di inadempienza non giustificata, lo studente dovrà tornare a iscriversi al corso.

ART.23 – Verifiche

Lo studente in regola con l'iscrizione e i versamenti relativi alla frequenza, può sostenere gli esami e le prove di verifica delle competenze acquisite durante i corsi, sempre quando si riferiscano a insegnamenti conclusi e nel rispetto delle propedeuticità del piano di studi approvato.

Sono previste tre sessioni di esami per ogni anno accademico: la sessione estiva, la sessione autunnale e la sessione invernale.

I regolamenti didattici dei singoli corsi disciplinano le modalità di verifica del profitto e le modalità di acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative.

Gli esami di profitto possono essere scritti e/o orali così come fissato dal regolamento specifico del corso. Possono anche esistere prove di verifica più articolate che possono prevedere diverse prove successive sia scritte che orali.

Le commissioni esaminatrici sono composte minimo da tre membri e presiedute dal titolare dell'insegnamento. Sono nominate dal direttore su proposta del direttore di corso. La commissione esaminatrice dovrà sempre verificare l'identità del candidato prima dello svolgimento delle prove d'esame.

Il punteggio minimo per il superamento dell'esame è fissato in 18 punti; il punteggio massimo attribuibile è 30 punti con eventuale attribuzione della lode. Nel caso in cui l'insegnamento sia composto da più moduli, il voto finale sarà determinato dalla media dei singoli punteggi.

I verbali di esami saranno validi solo se firmati dal direttore dell'Accademia, dai componenti della commissione, dallo studente (che deve firmare all'atto del riconoscimento) e quando previsto, dal Commissario Governativo.

La votazione sarà riportata sul libretto dello studente, che è tenuto a controfirmare il verbale conclusivo l'esame (solo se superato lo stesso).

Il presidente della commissione è responsabile dei verbali da consegnare alle segreterie degli studenti, dopo la conclusione di ogni appello.

ART.24 – Prova finale e portfolio ragionato

Per il conseguimento del titolo finale lo studente dovrà innanzitutto aver acquisito tutti i crediti previsti dall'ordinamento didattico prescelto. Il superamento della prova finale prevede la presentazione da parte dello studente di un doppio registro di elaborati:

- Un portfolio ragionato, inteso come selezione di opere prodotte nel corso del triennio, a scelta del singolo studente che deve giustificarla dimostrando coscienza critica e capacità di riconoscimento di una maturazione avvenuta durante il processo di formazione.
- Una tesi che contenga almeno uno fra i temi caratterizzanti la filosofia dell'offerta formativa del Dipartimento di riferimento. La tesi può sviluppare la sua problematica o attraverso un saggio strutturato o, in alternativa, attraverso un percorso progettuale più articolato e complesso (composto di più tipi di elaborati diversi) tale da costituire un sistema compiuto di pensiero, distribuito in modo stellare intorno al problema centrale.

La prova finale consiste nella discussione degli elaborati presentati dallo studente.

La commissione di tesi è formata minimo da tre docenti dell'istituzione ed è presieduta dal Direttore o da un docente da lui nominato. All'interno della commissione è necessaria la presenza del relatore, di uno o due docenti del corso d'indirizzo, in relazione ai contenuti della tesi, nonché dell'eventuale correlatore. Il relatore di tesi sarà assegnato dal Comitato di Valutazione su proposta dello studente, può essere il docente di una qualsiasi delle discipline inserite nel piano di studi. Su richiesta dello studente e del relatore è possibile la nomina di un correlatore anche esterno all'istituzione. Il presidente della commissione designa tra i componenti della commissione, il segretario incaricato della verbalizzazione. Il verbale deve essere firmato da tutti i componenti della commissione esaminatrice.

Il voto finale del Diploma Accademico di primo e di secondo livello si attribuisce in centodecimi. Ai fini dell'ammissione all'esame di Diploma Accademico di Primo e di Secondo livello è necessario che lo studente possieda il punteggio minimo di 66 punti. Il massimo dei punti che la commissione può assegnare agli elaborati finali è di 110. Tale voto finale è così computato: media dei voti degli esami so-

stenuti più un ulteriore punteggio fino a un massimo di altri dieci punti attribuiti dalla commissione. La media dei voti è ponderata con i crediti attribuiti a ciascun esame sui 160 crediti complessivi. La lode è attribuibile all'unanimità dai componenti della commissione agli studenti che abbiano raggiunto la votazione complessiva di 110/110.

Lo svolgimento degli esami finali è pubblico così come l'atto della proclamazione finale.

ART.25 – Rinuncia agli studi

In qualunque momento del proprio percorso accademico lo studente può manifestare la propria volontà di rinuncia agli studi, attraverso un atto scritto. Suddetta rinuncia non esclude però la possibilità di una nuova immatricolazione per la prosecuzione della carriera nell'anno accademico successivo.

ART.26 – Studenti fuori corso

Sono studenti fuori corso coloro i quali, avendo completato gli anni di iscrizione previsti come normali dagli ordinamenti in vigore, non abbiano acquisito tutti i crediti necessari per il conseguimento del titolo.

ART.27 – Borse di studio

L'Accademia mette a bando prima dell'inizio di ogni anno accademico un certo numero di borse di studio per favorire l'iscrizione ai corsi di studenti meritevoli e/o di studenti in condizioni economiche svantaggiate. L'assegnazione delle borse è gestita tramite appositi bandi di ammissione e selezione, resi pubblici agli studenti e la loro assegnazione è eseguita con criteri di trasparenza.

Gli studenti iscritti possono anche svolgere attività di tutorato o di supporto alle attività didattiche e/o dei servizi ai sensi dell'art. 13 della legge 341/1990 e dell'art. 13 L. 390/1991.

ART.28 – Supplemento al diploma

L'Accademia può rilasciare un certificato che, in supplemento al diploma e secondo i modelli conformi adottati in materia dagli altri paesi europei, riporta le principali indicazioni relative al curriculum dello studente e al conseguimento del titolo di studi.

ART.29 – Calendario accademico

Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, laboratori, seminari e attività integrative è stabilito di norma tra il 20 di ottobre e il 20 di luglio dell'anno successivo. In base a specifiche esigenze didattiche, i corsi possono organizzarsi in tempi diversi da quelli sopra menzionati. Le attività di orientamento, le attività speciali e/o di preparazione degli insegnamenti possono svolgersi anche in periodo estivo.

Gli insegnamenti si svolgono all'interno di uno dei due semestri in cui si struttura l'anno accademico, salvo indicazioni specifiche che richiedono l'estensione dell'insegnamento nell'arco di più semestri.

Le ore settimanali sono funzionali all'organizzazione didattica e sono determinate in relazione al calendario didattico. Per facilitare la partecipazione ai corsi degli studenti lavoratori, l'Accademia può predisporre attività formative in orari serali.

Annualmente il Consiglio Accademico delibera il Calendario dell'anno in corso tenendo conto delle esigenze di programmazione e in base a quanto stabilito dai regolamenti didattici di riferimento.

ART. 30 - Partenariato

L'Accademia, nell'ottica dell'internazionalizzazione delle proprie attività e dello scambio con altre istituzioni, collabora con organismi nazionali e internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di cooperazione scientifica e di formazione, avendo particolare attenzione ai Paesi del bacino del Mediterraneo. Al tal fine, l'Accademia:

- a) stipula accordi e convenzioni con atenei e istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi;
- b) promuove e sostiene gli scambi internazionali di docenti, ricercatori e studenti, anche con interventi di natura economica.
- c) stipula accordi e convenzioni con enti, aziende e altre istituzioni per la realizzazione di stage e tirocini formativi al fine di migliorare la qualità dei processi formativi e favorire la diffusione della cultura d'impresa.

ART. 31 – Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si rimanda alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni amministrative delle competenti autorità.